

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO MANFERDINI BARBARA

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

CONSIDERATO che:

- a. In data 30/05/2023 al protocollo 1184 è stata ricevuta la lettera di una dipendente di Agenzia interinale con la quale:
 - Si impugna l'interruzione del rapporto di lavoro
 - Si chiedeva la reintegrazione della dipendente al proprio servizio lavorativo
 - Si avanzava la minaccia dell'azione legale in caso di non accoglimento dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della missiva per accertare in via giudiziale l'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro

TENUTO conto che:

1. Per poter rispondere adeguatamente alla suddetta missiva è necessario nominare un legale a cui conferire un incarico che se ne occupi poiché:
 - a. Non risultano esservi all'interno dell'Amministrazione delle professionalità adeguatamente preparate per dare seguito a quanto pervenuto anche in considerazione dell'eventualità di prosecuzione della lite in sede giudiziaria
 - b. Ai sensi dell'art 56 del Codice Appalti comma 1 lett h) tale fattispecie di prestazione non rientra tra gli appalti
2. Risulta quindi appurato essere necessario incaricare un professionista esterno, che abbia conoscenza della materia e sappia indirizzare le attività e le procedure da attivare nei termini previsti dalla legge;

DATO ATTO che:

3. L'Asp è un'Amministrazione Pubblica di cui all art 1 c.2 del d.lgs 165/2001 a totale partecipazione dei Comuni del Distretto di Correggio;
4. Che la prestazione di cui si tratta risulta rientrare nelle fattispecie disciplinate dall'art 7 del d.lgs 165/2001 come incarico individuale da affidare con contratti di lavoro autonomo anche alla luce di quanto ricordato nella sentenza della corte dei conti 54/2021/SRCPIE/INPR in base alla quale *"ai fini della resa di prestazioni di natura intellettuale, conoscitiva, ricognitoria o speculativa, è oggi imposta in molti settori proprio dall'accresciuta complessità dei saperi scientifici, tecnici, sociali ed umani, senza che ciò possa far venire meno la natura prettamente intellettuale delle operazioni richieste al soggetto, singolo o associato, o anche organizzato in forma societaria tra professionisti, che risulti incaricato di supportare l'azione amministrativa"*.
5. Ai sensi dell'art 7 del d.lgs 165/2001 per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo citato, i requisiti sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo" proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

DATO ATTO che le predette condizioni da a) a e) sono tutte rinvenibili nello specifico caso in parola e pertanto:

- In data 07/07 è stata formulata apposita richiesta via mail di preventivo
- In data odierna è stato redatto specifico preventivo economico (attinente alla sola risposta tramite missiva alla richiedente senza prevedere per ora la formulazione di preventivo anche per la fase dell'ulteriore dibattimento in sede giudiziale) assunto al prot. 1456.

CONSIDERATO CHE:

- Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:
 - a) procedura comparativa andata deserta;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez.Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC)
- ricorre il caso di cui alla lettera C) dovendo tempestivamente predisporre
 - una lettera di risposta alla missiva del 30/05/2023 essendo tra l'altro anche già trascorso il termine dei 15 giorni indicati nella letteranon risultando pertanto disponibili i tempi per adottare una procedura ulteriormente selettiva;
- per le necessità sopra descritte e le motivazioni addotte di *conoscenza trasversale delle dinamiche e dei temi risultanti necessari all'Asp per l'incarico in oggetto* si è valutato di rivolgersi all'Avvocato Barbara Manfredini dello studio "Legali in villa" di Carpi (MO)

DATO ATTO CHE:

- a. l'oggetto della prestazione è la Consulenza e redazione di lettera legale per la risposta alla lettera pervenuta il 30/05/2023
- b. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata
- c. non vi è all'interno dell'Asp personale che potrebbe svolgere tale compito
 - la durata: verrà indicata nell'incarico e dovrà essere legata alle tempistiche aziendali
 - l'oggetto: è la consulenza e assistenza legale su:

- i. L'impugnata interruzione del rapporto di lavoro (al termine della naturale scadenza contrattuale)
 - ii. Sulla reintegrazione della dipendente al proprio servizio lavorativo
- il compenso: è stato concordato ed espresso nel preventivo prot 1456/2023 in € 676,02 esclusa iva e comprensivo di spese generali e Cassa Avvocati;

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art 1 c. 173 della L 266/2005 "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro (cifra da intendersi al netto degli oneri di legge cfr sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione
- ai sensi dell'art 23 del **regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'azienda servizi alla persona "magiera ansaloni"** al comma 1 è disposto che: *"Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione così come stabilito dalla vigente normativa, sulla base di un apposito disciplinare di incarico, che determini preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione"*
- è definibile incarico di Consulenza (CFR sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) , *se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.*

CONSIDERATO il presente atto essere un provvedimento di natura tecnica per adempiere ai propri compiti istituzionali e non essere un atto di indirizzo e pertanto la sua adozione è di competenza del Dirigente che assume anche il ruolo di Responsabile del procedimento;

RICHIAMATO in proposito l'art 56 del D.lgs 36/2023 di esclusione dal novero del Codice appalti di determinati servizi;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di AFFIDARE tramite disciplinare, specifico incarico da sottoscrivere tra le parti per incarico professionale per lo studio della pratica e la redazione di lettera di risposta al doc prot. 1184 all'Avvocato Manferdini Barbara;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
 - non si ritiene possa configurare i presupposti di conflitto di interessi anche solo potenziale di cui all'art 6 del DPR 62/2013
 - è stato redatto e predisposto dal Referente dell'Ufficio di competenza che ne ha curato l'istruttoria e si occuperà di darvi successiva esecuzione per quanto di competenza;
 - non sarà trasmesso alla competente Corte dei Conti Sezione regionale di controllo - Sezione giurisdizionale - Procura regionale - Servizio amministrativo unico regionale per mancanza del requisito del limite economico;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dell'incarico a norma di legge e regolamento.